



## **Regolamento di Mediazione di 645 s.r.l**

Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche

### **INDICE**

Art. 1 Applicazione del Regolamento

Art. 2 Avvio della Mediazione

Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione

Art. 4 Luogo della Mediazione

Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti

Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

Art. 6 bis Tirocinio Assistito del Mediatore

Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore

Art. 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza

Art. 9 Conclusione della Mediazione

Art. 10 Mancato accordo

Art. 11 Responsabilità delle parti

Art. 12 Indennità

Allegato I. Indennità di mediazione

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori

Allegato III Scheda di valutazione

### **REGOLAMENTO MED-ARB**

## ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione" ai sensi del D.M. 180/2010) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo "645 s.r.l." di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

## ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia on line - scaricabile dal sito [www.cameradimediazionenazionale.it](http://www.cameradimediazionenazionale.it) - sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo. L'istanza di mediazione si può inoltre compilare e trasmettere in modalità telematica tramite il seguente link: [cameramediazione.gestioneadr.it](http://cameramediazione.gestioneadr.it) La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Roma al viale Libia 120 o presso tutte le altre sedi presenti sul territorio nazionale e pubblicizzate on-line. L'istanza di mediazione può essere inviata mediante telefax o mail, con la ricevuta del pagamento dei costi amministrativo-logistici e di quelli relativi al futuro rilascio del verbale (positivo o negativo che sia), che vengono calcolati da codesto Organismo, in euro 40.00 oltre iva (più 10 euro + IVA per le spese di notifica per ciascuna parte convocata) per controversie di valore non superiore a 250.000,00 euro e in 80 oltre iva (più 10 euro oltre iva per le spese di notifica per ciascuna parte convocata) per controversie di valore superiore a 250.000,00 euro. Le spese di mediazione saranno dovute solo in caso di comparizione della parte chiamata e solo nel caso in cui i soggetti coinvolti, durante il c.d. primo incontro di mediazione, manifestassero l'intenzione di proseguire con la procedura di mediazione e dessero atto di voler provare a trovare un accordo; in siffatta ipotesi l'Organismo ha diritto di esigere le indennità di mediazione, indipendentemente dalla durata della seduta di mediazione, dal numero di incontri svolti e indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, prima ancora di entrare nel merito della procedura, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente (già nell'ambito della stessa seduta) oppure in successivi incontri.

La domanda deve contenere:

- 1) L'indicazione dell'Organismo di mediazione;
- 2) Il nome, tutti i dati identificativi e tutti i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti *e/o* consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- 6) L'elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente.

2. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, le spese dovute per la procedura sono calcolate in euro 666 oltre iva. In ogni caso le spese di mediazione sono dovute in base al valore emerso nel corso della procedura.

3. La richiesta di avvio della procedura non completa o errata potrà essere sanata su richiesta dell'Organismo nel termine perentorio di un giorno, in mancanza del quale la domanda di avvio si avrà come non pervenuta.

4. Durante il periodo di chiusura feriale dell'Organismo, che verrà pubblicizzato sul sito [www.cameradimediazionenazionale.it](http://www.cameradimediazionenazionale.it) tutti i termini tra cui quelli dell'istanza di avvio della mediazione sono sospesi.

5. La domanda, il mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all'altra parte dalla Segreteria dell'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata *r/r*, posta elettronica certificata, fax) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante *e/o* del Mediatore incaricato di gestire la procedura.

6. Qualora la parte nei cui confronti è stata proposta la mediazione, entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione dell'invito, non comunichi alla Segreteria dell'Organismo la propria adesione al procedimento, con le medesime modalità previste per la domanda di avvio della mediazione, ovvero risponda negativamente, il tentativo di mediazione si ha per fallito ed il mediatore, su richiesta della parte istante, darà atto di tale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento redigendo processo verbale negativo, verbale che verrà depositato presso la Segreteria dell' Organismo la quale, su richiesta delle parti legittimate, ne rilascerà copia.

### **ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.

2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti presso l'organismo della 645 s.r.l. che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145 / 2011

3. La scelta viene effettuata tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti; in mancanza l'organismo designa il Mediatore tenuto conto della specifica competenza professionale di quest'ultimo, rispetto alla materia oggetto della mediazione, e tenuto conto anche della tipologia di Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata.

4. Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire su richiesta delle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'Organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

5. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti si rinvia alle tabelle previste per i consulenti tecnici d'ufficio di ciascuna categoria professionale per come applicati dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

7. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del Giudice, il predetto termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'organismo comunica alle parti nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata r/r, posta elettronica certificata, fax) l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito [www.cameradimediazionenazionale.it](http://www.cameradimediazionenazionale.it). L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una parte della procedura di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

### **ART. 4 LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito [www.cameradimediazionenazionale.it](http://www.cameradimediazionenazionale.it) tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o dell'Organismo, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente.

## **ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza, che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte. L'obbligo di riservatezza con riferimento alla proposta di soluzione della lite non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi; inoltre può non operare se la proposta viene formulata dal mediatore.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

## **ART.6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori; salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
2. Il mediatore ha l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro 2 gg. dall'avvenuta nomina. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico.
3. Per ragioni di convenienza l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore di pari esperienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo "645. S.r.l." informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

## **ART. 6 BIS. TIROCINIO ASSISTITO DEL MEDIATORE**

1. L'Organismo di Mediazione è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio Regolamento, il "Tirocinio Assistito dei Mediatori" di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145/2011.

2. Il Responsabile dell'Organismo, tenuto conto della tipologia di Laurea posseduta dal Tirocinante e/o della sua appartenenza ad un determinato Collegio ed infine della sua esperienza professionale già acquisita anche presso altri Organismi, provvederà a designare il nominativo del tirocinante che dovrà essere affiancato al Mediatore Professionista nel corso delle singole procedure di mediazione.
3. Il Mediatore, nella procedura di mediazione in cui partecipa come "Tirocinante" è obbligato al segreto professionale e alla riservatezza come il Mediatore Professionista designato.
4. Il Tirocinio Assistito potrà essere espletato gratuitamente in tutte le sedi, solo da Mediatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Organismo le cui vicende modificative sono di volta in volta comunicate al Responsabile.
5. Per l'iscrizione a codesto Organismo è necessario aver seguito un corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore

#### **ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, e col comune accordo delle parti.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti da questa depositati nelle rispettive ed eventuali sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge.
3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta:
  - se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione;
  - nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  - in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
5. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.
6. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.
7. In accordo con le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente.
8. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

#### **ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse dovranno comunque farsi assistere e/o rappresentare da uno o più avvocati di propria fiducia, tutti muniti (nel caso di assenza della parte) di apposita ed idonea procura speciale notarile.

2. Viste le più recenti modifiche legislative poste in essere col c.d. Decreto del Fare, l'Organismo di mediazione si adopera, senza però alcun obbligo in tal senso, a fornire senza alcun costo per la/e parte/i presente/i in mediazione, tramite un proprio avvocato, l'assistenza legale prevista dalla vigente normativa. In ogni caso l'Organismo fa presente alle parti non accompagnate da un avvocato, l'opportunità di avvalersi di un loro difensore di fiducia; nel caso in cui una o entrambe le parti decida/no di stare in mediazione senza l'ausilio di un loro difensore, considerata la loro capacità di stare in mediazione e di disporre dei propri diritti, il mediatore inizierà comunque la procedura di mediazione e l'eventuale successivo accordo acquisterà efficacia esecutiva solo dopo l'omologa da parte del Presidente del Tribunale competente.

3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. In tal senso per le Società a Responsabilità Limitata sarà necessaria la presenza dell'amministratore o una delega dell'amministratore accompagnata dal documento della persona che è stata indicata come rappresentante e dal documento del soggetto che ha deciso di essere rappresentato; per le Società per Azioni sarà necessaria una delibera del C.d.A. con la quale si proceda alla nomina di colui che deve rappresentare la Società per Azioni coinvolta nella procedura; per il Condominio sarà necessaria una delibera assemblea dalla quale risultino i poteri conferiti all'amministratore condominiale presente in mediazione; per le ditte individuali sarà necessaria la presenza del titolare o una delega di quest'ultimo accompagnata dal documento del rappresentante e del rappresentato.

#### **ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dagli avvocati, se presenti, dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. L'esito positivo dell'incontro comporta altresì la scritturazione di un accordo amichevole sottoscritto dalle sole parti e dagli avvocati che (eventualmente) le assistono, che viene allegato quale parte integrante del predetto processo verbale e che con la sottoscrizione dei legali acquista subito efficacia esecutiva. L'accordo che manca della sottoscrizione dei legali su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale competente.

2. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo sita presso la sede operativa sita in Roma al viale Libia 120 (o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta) e verrà tenuto agli atti dell'Organismo, anche in modalità digitale. Il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, rilascia copia del processo verbale (positivo o negativo che sia), previo pagamento di euro 40 oltre iva per mediazioni di valore inferiore a 250.000 euro e di euro 80 oltre iva per mediazioni di valore superiore a 250.000 euro, con l'eventuale accordo ad esso allegato, alle parti che lo richiedano anche ai fini dell'istanza di omologazione. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'Organismo, previo accertamento della sua regolarità formale. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione; sarà cura di quest'ultima inoltrare per via telematica al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, la scheda di valutazione del servizio attraverso modalità che assicurino con certezza l'avvenuta ricezione della stessa.

#### **ART. 10 MANCATO ACCORDO**

1. Qualora non si pervenga a un accordo, o manchi una o più parti, il mediatore stila il verbale negativo dando atto di quanto sopra ovvero, nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, su richiesta della parte presente, può formulare una proposta come prevista dalla normativa vigente. Tale proposta deve essere comunicata per iscritto dal mediatore alle parti che

sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.

2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia; a tal fine propone alle parti di nominare un arbitro scelto fra quelli presenti nell'elenco dell'A.I.R.A.C. (o comunque di nominare un professionista scelto fra quelli in possesso di un attestato con certificazione di qualità reso ai sensi della legge 4/2013)

#### **ART. 11 RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI**

1. E' di competenza esclusiva delle parti: -l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza; -le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; -l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -la determinazione del valore della controversia; -la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; -le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura. Né la 645 s.r.l., né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o di omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne nei casi di dolo o colpa grave.

#### **ART. 12 INDENNITA'**

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, art. 16 e successive modifiche. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

2. L'indennità comprende anche i costi amministrativi e logistici del procedimento e le spese di mediazione.

3. Per i costi amministrativo-logistici e relativi all'attività dell'Organismo funzionale al rilascio del verbale di mediazione (sia esso positivo o negativo), a valere sull'indennità complessiva, per importi che non eccedono i 250.000,00 euro è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 più iva, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; per importi che eccedono i 250.000,00 euro è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 80,00 più iva che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegato I al presente regolamento, redatta in conformità con il D.M. 180/2010, art. 16, che dovrà essere versato, nella misura stabilita dalla legge, solo nel caso in cui i soggetti coinvolti, durante il c.d. primo incontro di mediazione, manifestassero l'intenzione di proseguire con la procedura di mediazione e dessero atto di voler provare a trovare un accordo; in siffatta ipotesi l'Organismo ha diritto di esigere le indennità di mediazione, indipendentemente dalla durata della seduta di mediazione, dal numero di incontri svolti,

anche nel caso di conclusione della procedura al primo incontro di mediazione e indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo.

6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, le spese dovute per la procedura sono calcolate in euro 666 oltre iva

10. I costi relativi alla procedura, devono essere interamente saldati prima della consegna del verbale

11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo II del decreto legislativo.

**12.** Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

**13.** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

**14.** Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non vi è una sede della Camera di Mediazione Nazionale, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l'affitto di eventuali locali e attrezzature.



## ALLEGATO I

### INDENNITA' DI MEDIAZIONE

#### **Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010**

Valore della lite – Spese di mediazione per ciascuna parte (iva esclusa)

Fino a Euro 1.000: Euro **43,33**;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro **86,66**;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro **160,00**;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro **240**;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro **400**;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro **666,66**;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro **1.000**;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro **1.900**;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro **2.600**;

oltre Euro 5.000.000: Euro **4.600**.

#### **Tabella liberamente determinata**

Valore della lite – Spesa per ciascuna parte (iva esclusa)

Fino a Euro 1.000: Euro **130**;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro **250**;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro **450**;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro **700**;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro **1.300**;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro **2.700**;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro **4.600**;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro **7.000**;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro **10.000**;

oltre Euro 5.000.000: Euro **20.000**;

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

## **Allegato II**

### **Codice europeo di condotta per mediatori**

#### **Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

**Competenza** I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

##### **Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

##### **Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

##### **Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### **ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'**

##### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: -qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; -qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; -il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

##### **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

#### **ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

##### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle

parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

**3.2. Correttezza del procedimento** Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: -sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o -il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

**3.3. Fine del procedimento** Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

#### **ART. 4 RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

## ALLEGATO III

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA. \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE 645 srl Viale Libia,120 00199 Roma**

Scala di valutazione. 1= valore minimo -5= valore massimo

#### 1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione:      1  - 2  - 3  - 4  - 5
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:      1  - 2  - 3  - 4  - 5

#### 2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:      1  - 2  - 3  - 4  - 5
- b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?:      1  - 2  - 3  - 4  - 5

#### 3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura:      1  - 2  - 3  - 4  - 5
- b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite:      1  - 2  - 3  - 4  - 5

#### 4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

---

---